

Giugno 2018

Legge federale sulla trasformazione e l'ampliamento delle reti elettriche (Strategia Reti elettriche)

Revisione parziale dell'ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell'energia

Rapporto esplicativo



Sommario

| 1. | Osservazioni introduttive | 1 |
|----|--|---|
| 2. | Linee generali dell'avamprogetto | 1 |
| 3. | Ripercussioni finanziarie e sul personale nonché altre ripercussioni su Confederazione, Cantoni e Comuni | 1 |
| 4. | Ripercussioni su economia, ambiente e società | 1 |
| 5. | Commento alle singole disposizioni | 2 |



1. Osservazioni introduttive

Il 15 dicembre 2017 il Parlamento ha adottato la legge federale sulla trasformazione e l'ampliamento delle reti elettriche («Strategia Reti elettriche», FF 2017 6763) che contiene revisioni parziali della legge del 24 giugno 1902 sugli impianti elettrici (LIE; RS 734.0) nonché della legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEI; RS 734.7). A seguito di tali modifiche di legge diverse ordinanze devono essere adeguate, tra cui l'ordinanza del 22 novembre 2006 sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell'energia (OE-En; RS 730.05). La presente revisione è quindi parte integrante degli adeguamenti a livello di ordinanza resi necessari dalla Strategia Reti elettriche.

2. Linee generali dell'avamprogetto

La modifica dell'OE-En è da ricondurre agli articoli 3a e 3b LIE e all'articolo 9a capoverso 2 LAEI.

Mancando sinora nella LIE una regolamentazione specifica degli emolumenti come base generale per la riscossione di emolumenti da parte dell'Amministrazione federale, si applica l'articolo 46a della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010). Con gli articoli 3a e 3b è stata introdotta nella LIE una regolamentazione specifica degli emolumenti, di modo che ora trova applicazione l'OE-En. Di conseguenza dev'essere modificato l'ingresso dell'OE-En.

Inoltre il nuovo articolo 9e capoverso 2 LAEI prevede che l'Ufficio federale dell'energia (UFE) stipuli con i Cantoni gli accordi di prestazioni che disciplinano l'informazione dell'opinione pubblica; per i costi che ne derivano l'OE-En deve prevedere la riscossione di adeguati emolumenti.

3. Ripercussioni finanziarie e sul personale nonché altre ripercussioni su Confederazione, Cantoni e Comuni

Le modifiche previste non hanno ripercussioni rilevanti su Confederazione, Cantoni e Comuni. L'obbligo per i Cantoni di informare l'opinione pubblica in merito a progetti concreti riguardanti linee genera un maggiore onere di personale che tuttavia viene compensato dalla Confederazione attraverso degli accordi di prestazioni. Dal canto suo la Confederazione trasla questi costi ai gestori di rete attraverso i relativi emolumenti; questi ultimi, essendo considerati costi di rete computabili, vengono sostenuti dai clienti dell'energia elettrica attraverso il corrispettivo per l'utilizzazione della rete.

4. Ripercussioni su economia, ambiente e società

Le modifiche previste non hanno ripercussioni rilevanti su economia, ambiente e società. Dal punto di vista finanziario l'applicazione di un emolumento a copertura dei costi degli accordi di prestazioni con i Cantoni rappresenta un onere che i clienti elettrici sostengono attraverso il corrispettivo per l'utilizzazione della rete.



5. Commento alle singole disposizioni

Ingresso

Nell'ingresso vengono inseriti i nuovi articoli 3*a* e 3*b* LIE che costituiscono un'ulteriore base per le disposizioni contenute nell'OE-En.

Art. 1 cpv. 1

Con l'articolo 3a capoverso 2 LIE è stata creata la base legale affinché l'UFE possa riscuotere dai gestori di impianti elettrici a corrente forte e debole (imprese) emolumenti adeguati alle spese sostenute conformemente agli accordi di prestazioni stipulate con i Cantoni (indennizzo ai Cantoni per l'informazione dell'opinione pubblica). Poiché tali emolumenti non sono compresi nell'attuale campo di applicazione (oggetto) dell'OE-En, il *capoverso 1* dev'essere completato estendendo il campo di applicazione ai nuovi emolumenti. Ciò comporta anche una leggera riformulazione del capoverso 1.

Art. 3 cpv. 3

Nelle singole fasi del processo di sviluppo della rete l'informazione dell'opinione pubblica spetta sia alla Confederazione e ai Cantoni sia ai gestori di rete. Il nuovo articolo 9e capoverso 2 LAEI prevede che i Cantoni informino l'opinione pubblica sugli aspetti regionali importanti dello sviluppo della rete sul rispettivo territorio. I progetti riguardanti linee devono essere armonizzati con i piani direttori cantonali; in determinati casi è necessaria una modifica del piano direttore cantonale. La pianificazione del territorio spetta fondamentalmente ai Cantoni che nell'ambito di questo mandato fondamentale sono tenuti a informare l'opinione pubblica. Inoltre nel caso di progetti riguardanti linee di grande rilevanza può essere ragionevole affidare al Cantone ulteriori compiti d'informazione che esso adempie nel quadro delle proprie attività informative relative al piano direttore. In tali casi l'UFE stipula con il Cantone interessato un accordo di prestazioni. In questa convenzione l'UFE e il Cantone stabiliscono le attività informative del Cantone e l'ammontare delle quote da attribuire al mandato fondamentale e a ulteriori compiti d'informazione. Sulla base di ciò, nell'accordo di prestazioni viene fissato l'indennizzo per il Cantone, tenendo conto che per l'adempimento del mandato fondamentale esso non può ricevere alcun indennizzo. Per i costi che infine ne derivano, l'articolo 3a capoverso 2 LIE prevede la riscossione dai gestori di rete interessati di un adeguato emolumento. Nel fare ciò, in osservanza del principio di copertura dei costi, occorre considerare – come espresso dal termine «adeguato» – che i costi per gli ulteriori compiti d'informazione oggetto di un accordo di prestazioni, rientranti tuttavia nell'adempimento da parte del Cantone di un mandato fondamentale della Confederazione (cfr. ad es. art. 9e cpv. 1 LAEI), non possono essere trasferiti ai gestori di rete, come garantito dall'articolo 3 capoverso 3.

Art. 13

In questo articolo viene inserita la disposizione materiale riguardante la riscossione di emolumenti a titolo di indennizzo ai Cantoni per l'informazione dell'opinione pubblica. Poiché questa norma si aggiunge a quella già esistente relativa alla riscossione di emolumenti per il rilascio delle approvazioni dei piani, l'articolo viene riformulato. La nuova disposizione è ripresa alla lettera b e sancisce che l'UFE riscuote emolumenti a titolo di indennizzo per l'informazione dell'opinione pubblica dei Cantoni conformemente agli accordi di prestazioni. In tal modo si adempie l'articolo 3a capoverso 2 LIE.